

TITLE I

General Principles

Section 1

Enforcement Range

(Act no. 40 of 6 March 1998, s1)

1. This Consolidating Act, implementing Article 10, paragraph 2, of the Constitution applies to the citizens of the States not belonging to the European Union and to the displaced persons, hereinafter referred to as aliens, except as otherwise provided.
2. This Consolidating Act shall not apply to the citizens of the European Union Member States, unless there are more favourable provisions, and without prejudice to the provisions of Section 45 of Act no. 40 of 6 March 1998.
3. When other legal provisions refer to legal institutes concerning persons having a citizenship other than the Italian one or displaced persons, the reference shall be meant to the institutes envisaged by this Consolidating Act, without prejudice to more favourable domestic, community and international provisions also in force in the territory of the State.
4. For the matters falling within the legislative jurisdiction of the Regions, the provisions of this Consolidating Act shall be fundamental principles in conformity with Article 117 of the Constitution. For the matters falling within the jurisdiction of the Regions with special constitution and the self-governing Provinces, they shall be considered as fundamental rules of economic and social reform of the Republic.
5. The provisions of this Consolidating Act shall not apply if otherwise envisaged by the rules in force for the state of war.
6. The implementation rules of this Consolidating Act, hereinafter referred to as Implementation Rules, shall be issued in conformity with Section 17, subsection 1, of Act no. 400 of 23 August 1988, upon proposal of the Prime Minister, within one hundred and eighty days as of the date of entry into force of Act no. 40 of 6 March 1998.
7. Before their issuing, the draft rules under paragraph 6 shall be sent to the Parliament for the opinion of the Committees that are competent for this matter, to be

given within thirty days. After this deadline, the Rules shall be issued even though no opinion has been given.

Article 2

The Rights and Duties of the Alien

(Act no. 40 of 6 March 1998, s2; Act no. 943 of 30 December 1986, s1)

1. The alien who is at the border or within the State territory is acknowledged the fundamental human rights envisaged by the national law, the international conventions in force and the generally acknowledged principles of international law.
2. The alien regularly residing in the State territory shall have the same civil rights as the Italian citizen, except as otherwise provided by the international conventions in force for Italy and by this Consolidating Act. In the cases for which this Consolidating Act or the international conventions envisage reciprocity, this will be ascertained according to the criteria and procedures provided for by the Implementation Rules.
3. The Italian Republic, implementing the ILO Convention no. 143 of 24 June 1975, ratified by Act no. 158 of 10 April 1981, guarantees to all foreign workers legally residing in its territory and their families equal treatment and full equality of rights as to the Italian workers.
4. The legally residing alien shall participate in the local public life.
5. The alien shall have the same treatment as the citizen in relation to the legal protection of his/her rights and legitimate interests, in his/her relations with the public administration and access to public services, within the limits and the ways provided for by law.
6. In order to inform the alien about the provisions regulating entry, stay and expulsion, the relevant documents shall be translated, also in summary, into a language known to the receiver, or, when this is not possible, in the French, English or Spanish languages, preferring the one chosen by the person concerned.
7. Diplomatic protection shall be exerted within the limits and forms envisaged by the rules of international law. Unless there exist grounded and serious hindering reasons relating to administration of justice and the safeguard of public order and security, any alien who is in Italy shall have the right to contact the authorities of the country of which he/she is a citizen and to be assisted in this regard by any public official involved in the procedure. The judicial authority, the authority of public security and any other public official shall inform, in the ways and terms envisaged by the implementation rules, the diplomatic mission or consulate that is closer to the country to which the alien belongs of any measure they adopt concerning him/her and relating to personal freedom, removal from the territory of the State, protection of minors, personal status or in case of death of the alien or his/her emergency hospitalization. They shall as well transmit documents and objects belonging to the alien to said diplomatic mission, when the former are not to be withheld for reasons envisaged by law. The aforesaid information shall not take place in case of aliens who have applied

for asylum, aliens who have been granted the refugee status or aliens for whom temporary protection measures have been adopted for humanitarian grounds.

8. The international agreements made for the purposes under Section 11, Subsection 4, can provide for more favourable legal conditions for citizens of the countries participating in special co-operation programmes to prevent or curb illegal immigration.

9. The alien who is in the Italian territory shall anyway comply with the obligations established by the legislation in force.

Title II
Regulation of entry into, stay in and removal from the territory of the State
(Act no. 40 of 6 March 1998, s4)

Chapter I – Regulation of entry and stay

Section 4
Entry into the territory of the State
(Act no. 40 of 6 March 1998, s4)

1. Entry into the territory of the State shall be granted to the alien bearing a valid passport or equivalent document and the entry visa, unless otherwise envisaged, and only through the border check points set up for this purpose, except for vis maior cases.
2. The entry visa shall be issued by the Italian diplomatic missions or consulates in the alien's country of origin or of permanent residence. On the basis of specific agreements, visas issued by other countries' diplomatic and consular authorities shall be regarded as equal to those issued by the Italian diplomatic missions or consulates for stays not exceeding three months. When issuing the entry visa the Italian diplomatic or consular authority shall, at the same time, provide the alien with a notice written in a language known to him/her listing the rights and duties of the alien in relation to entry into and stay in Italy. Refusal of entry or re-entry visa shall be adopted by written and grounded order. A copy shall be given to the alien concerned, along with information for appeal against it and a translation in a language known to him/her or, if not available, in English, French, Spanish or Arab. The alien who has a permit of stay shall only inform in advance the border authority in order to re-enter into the territory of the State.
3. Without prejudice to the provisions under Section 3, Subsection 4, Italy, in conformity with the obligations deriving from its participation in specific international agreements, shall grant the entry into its own territory to the alien who can produce the necessary documents to prove the purpose and the conditions of stay, along with the availability of sufficient means of subsistence for the length of his/her stay and, except for permits of stay for work, also for returning to the country of origin. The means of subsistence are defined by a specific directive issued by the Minister of the Interior, on the basis of the criteria established in the planning document provided for by Section 3, Subsection 1. The alien who does not meet such requirements shall not be given leave to enter Italy nor shall the alien who is deemed to represent a threat to public order and security in the State or in one of the countries with which Italy has signed agreements for the abolition of checks at the internal borders and free movement of people, respecting the limits and the exceptions envisaged by said agreements.
4. Entry into Italy can be allowed with visas for short stays, valid up to 90 days, and visas for long stays that imply for the bearer the granting of a permit to stay in Italy for the same reason specified in the visa. As to stays for a period of less than three

months, also the reasons shall be considered valid that are specified in visas issued by diplomatic or consular authorities of other countries on the basis of specific international agreements signed and ratified by Italy or in compliance with EU rules.

5. The Minister of Foreign Affairs shall adopt, timely informing thereof the competent Parliamentary Committees, any necessary measure to revise and change the list of the countries whose citizens are under visa requirements, also in compliance with the obligations deriving from international agreements in force.

6. The expelled aliens, unless they have been granted the special authorisation or the period of prohibition to enter has elapsed, cannot enter the State territory and shall be refused entry at the border as well as the aliens that are to be expelled and those reported, also on the basis of international agreements or conventions in force in Italy, for refusal of entry or non admission for serious reasons of public order, national security and safeguard of international relations.

7. Entry shall be subject anyway to the requirements and the formalities envisaged by the Implementation Rules.

Section 5

Permit of Stay

(Act no. 40, s5, of 6 March 1998)

1. Stay in the State territory shall be granted to the aliens lawfully entering as envisaged by Section 4, who are in possession of a stay card or permit of stay issued in compliance with this Consolidating Act or aliens who are in possession of a permit of stay or equivalent document issued by the competent authority of a European Union Member State, within the limits and the conditions laid down by specific agreements.

2. The application for a permit of stay shall be made, in accordance with the procedure laid down by the Implementation Rules, to the Questore of the province where the alien is, within eight working days as of his/her entry into the State territory. The permit of stay shall be issued for the reasons stated in the visa or envisaged by the provisions in force. The Implementation Rules can lay down special granting procedures relating to short stays for reasons of tourism, justice, pending emigration to another country, exercising the functions of minister of religion, and for stays in nursing homes, hospitals, civil and religious institutes and other communities.

3. The duration of the permit of stay shall be that specified in the entry visa, within the limits laid down by this Consolidating Act or in accordance with the international agreements and conventions in force. In any case, the duration cannot:

- a) exceed three months, for visits, business or tourism;
- b) exceed six months, for seasonal employment, or nine months, for seasonal employment in the sectors that require such an extension;
- c) exceed one year, in relation to the attendance of an educational or vocational course duly certified; the permit can however be yearly renewed in case of courses lasting more years;

d) exceed two years, for self-employment, employment for an indefinite period or family reunion;

e) exceed the needs specifically documented, in the other cases allowed by this Consolidating Act or by the Implementation Rules.

4. The alien shall make application for the renewal of the permit of stay to the Questore of the province where he/she is, at least thirty days before it expires. The renewal is subject to the verification of the conditions envisaged for the issuing or the different conditions envisaged by this Consolidating Act. Without prejudice to the different periods envisaged by this Consolidating Act or by the Implementation Rules, the permit of stay shall be renewed for a period not exceeding twice that granted initially.

5. The permit of stay or its renewal shall not be granted and, if the permit of stay has been already granted, it shall be revoked, when the requirements envisaged for entering and staying in the State territory are not met or are no longer met, without prejudice to the provisions of Section 22, Subsection 9, and provided that no new elements have arisen that allow the granting and that it is not a matter of remediable administrative irregularities.

6. The refusal or revocation of the permit of stay can also be based on international conventions and agreements, made enforceable in Italy, when the alien does not satisfy the stay requirements applicable in one of the contracting States, unless there are serious reasons, in particular of humanitarian nature or deriving from constitutional or international obligations of the Italian State.

7. The aliens who are in possession of a permit of stay or equivalent document issued by the authority of a European Union Member State and valid to stay in Italy shall declare their presence to the Questore in the ways and terms provided for by Subsection 2. Those aliens shall be given the relevant receipt for the declaration of stay. Non-compliance shall be punished with an administrative fine from 200 thousand to 600 thousand liras. If the declaration is not made within 60 days as of the entry into the State territory, the administrative expulsion can be ordered.

8. The permit of stay, the receipt of the declaration of stay and the stay card under Section 9 shall be issued on printed forms, with anti-counterfeiting characteristics, modelled upon the types approved by the Minister of the Interior, in implementation of the Joint Action adopted by the European Union Council on 16 December 1996.

9. The permit of stay shall be issued, renewed or converted within twenty days as of the date of the application, if the requirements are met as well as the conditions envisaged by this Consolidating Act and by the Implementation Rules for the requested permit of stay or, if this is not available, another type of permit to be issued in pursuance of this Consolidating Act.

Section 6

Rights and duties concerning the stay

(Act no. 40 of 6 March 1998, Section 6; R.D. no. 773 of 18 June 1931, Sections 144, Subsection 2, and 148)

1. The permit of stay issued for employment, self-employment and family reasons can be used also for other admitted activities. The permit for study or training can be converted, anyway before it expires, into a permit of stay for work within the framework of the fixed quotas established under Section 3, Subsection 4, according to the procedures laid down in the Implementation Rules.
2. With the exception of the measures concerning temporary sports and recreational activities and those concerning Registry Office certificates or the access to public services, the documents relating to the stay under Section 5, Subsection 8, shall be presented to the public administration offices for the purpose of obtaining licences, authorisations, registrations and other measures whatsoever about which the alien is concerned.
3. The alien that, on request of public security officers, does not produce, without a justifiable reason, his/her passport or other identity document, or the permit of stay or stay card is punished with imprisonment up to six months and a fine up to eight hundred thousand liras.
4. Whenever there is ground to doubt the alien's identity, the alien can be photographed and fingerprinted.
5. For the checks envisaged by this Consolidating Act or by the Implementation Rules the public security authority, when there are grounded reasons, requests information and documents to the alien to prove that he/she has an income, deriving from a job or other lawful source, that is sufficient for his/her maintenance and that of his/her family members living with him/her in the State territory.
6. Without prejudice to the provisions of the military acts, the Prefetto can forbid aliens to stay in towns or localities that are related to the military defence of the State. This prohibition is communicated to the aliens by the local public security authority or through public notices. Aliens who do not comply with the prohibition can be removed by the police.
7. Registry Office registration and variations of the lawfully resident aliens shall be made under the same conditions as the Italian citizens in the modalities envisaged in the Implementation Rules. Anyway, the alien shall be considered to have a fixed abode also if he/she has been a documented guest of a reception centre for more than three months. Once the registration or variation has been made, the office shall inform the Questura that has jurisdiction over that area.
8. Apart from the cases under Subsection 7, the aliens that stay in the territory of the State shall inform the Questore having jurisdiction over that area of any variation of their habitual address within the following fifteen days.
9. The identification document for aliens shall be issued on a paper modelled upon the type approved by decree of the Minister of the Interior. This is not valid for expatriation, unless differently provided for by the international conventions or agreements.
10. It is possible to appeal to the competent regional administrative tribunal against the measures under Section 5.

Section 7
Duties of the host and the employer
(R.D. no. 773, section 147, of 18 June 1931)

1. Whoever, for whatever reason, lodges or gives hospitality to an alien or stateless person, though he/she can be a relative or an in-law, or hires him/her or conveys to him/her properties or the use of real estates, either in the countryside or in towns, located in the State territory, shall inform thereof the local public security authority by written communication within forty-eight hours.
2. The communication shall include, apart from the full name and address of the declarer, the full name and address of the alien or the stateless person, his/her passport or identification document essential data, the exact location of the conveyed real estate or in which the person is lodging, is hosted or works and the reason for the communication.

Section 8
Special Provisions
(R.D. no. 773, section 149, of 18 June 1931)

1. The provisions of this Chapter shall not apply to the members of the College of Cardinals and of the diplomatic or consular corps.

CHAPTER II ENTRY AND STAY

Section 5 (Issuing of entry visa)

1. Visas to enter a country or to pass through it are issued by the relevant diplomatic and consular representatives who, apart from specific cases, have jurisdiction over the place where the alien resides. The Italian border police can be authorised to issue entry or transit visas which shall not exceed ten and five days respectively, when absolutely necessary.
2. If the applicant meets the necessary requirements and conditions, he/she can be granted a visa for the period referring to the grounds of the application and documentation submitted.
3. The various types of visas corresponding to the different grounds for entry as well as the requirements and conditions to be granted each type of visa, are regulated by ad hoc guidelines of the Foreign Office, issued by a decree of the Minister of the Foreign Affairs, together with the Ministers of the Interior, Labour and Social Security, Justice and Social Solidarity, periodically up-dated also with a view to implementing Italy's international commitments.
4. In order to meet the users' needs, diplomatic and consular representatives shall adequately publicise the aforesaid requisites and circumstances as well as additional requirements necessary because of particular local situations or of joint decisions adopted when co-operating with other states' representatives participating in the Schengen Agreement implementation.
5. In the application for the visa issue the alien shall mention the following: his/her name and address as well as personal particulars of the family members possibly following them, data of passport or of any other corresponding travel document, the place of destination, reasons and length of the stay.
6. The application shall enclose the passport or any other corresponding travel document as well as the documents necessary for the visa concerned and, however, the following:
 - a) objective of the journey;

- b) means of transport used;
 - c) availability of means of subsistence enough for the travel and stay, in compliance with Section 4, Subsection 3 of the consolidating act, that is guaranteeing for the cases as under Section 23 of the consolidating act;
 - d) lodging and accommodation.
7. For the visa concerning the alien's family, in addition to the documents under Subsection 6, the alien shall forward also:
- a) a document certifying the family relationship, minority, inability to work or living together. To this end, the documents issued by the competent foreign authority are authenticated by the consular Italian authority which certifies that the translation of the documents into Italian complies with the original copies;
 - b) the authorisation by the Questura (top police agency at provincial level), useful also to check the availability of accommodation under Section 29, Subsection 3, letter a) of the consolidating act and of the means of subsistence under the same Section, Subsection 3, letter b). To this end **the alien concerned shall submit** the certificate issued by the municipal authority certifying the requirements envisaged under the aforesaid Section of the consolidating act, **that is** the hygienic-sanitary compliance certificate issued by the local sanitary Agency **with jurisdiction in that area.**
8. Once evaluated that the application can be accepted and after checking the requirements necessary for the visa requested, including the preventive security control, the visa shall be issued within 90 days as of the application.

Section 6
(Visas for family re-union)

1. As to visas for family re-union, firstly the applicant shall ask the Questura for an authorisation, forwarding an application with the personal details of the people involved in the re-union, enclosing:
 - a) the card and permission of stay meeting the requirements provided for under Section 28, Subsection 1, of the consolidating act, or adequate documents certifying the Italian nationality or the nationality of any other Member State of the European Union;
 - b) documents certifying the availability of income as under Section 29, Subsection 3, letter b), of the consolidating act;
 - c) documents certifying the availability of accommodation in compliance with Section 29, Subsection 3, letter a) of the consolidating act. To this end, **the applicant shall submit** a certificate issued by the municipal office about the compliance with the requirements envisaged by the aforesaid Section of the consolidating act **as well as** a certificate of hygienic-sanitary suitability issued by the sanitary local **agency with jurisdiction in that area.**

2. The Questura shall give a receipt of the application and documents submitted by marking a copy of them with a date stamp of the office concerned and with the signature of the officer who receives the documentation. After checking the compliance with the necessary requirements and conditions, within 90 days as of receiving, the Questura issues an authorisation, subject to the real acquisition, by the Italian consular authority, of the papers certifying the requirements of family relationship, marriage, minority or inability to work and living together.

3. Once received the authorisation as under Subsection 2, if ninety days from the application forwarding have expired and they have received a copy of the application and documents marked as under Subsection 1 as well as the papers certifying the compliance envisaged under Subsection 2, the consular authorities shall issue an entry visa, after the passport and travel documents have been produced.

Section 7
(Entry into the State territory)

1. The entry into the territory of a State is submitted to the carrying out of border checks, including those envisaged by the enforcement of the Convention implementing the Schengen Agreement, customs and currency agreements and sanitary agreements, as provided for by the present laws on international preventive treatment. As regards the permits envisaged by the international procedure on air and sea transport, ad hoc specific guidelines are followed.
2. Officers carrying out border controls shall be obliged to mark the passport with a stamp bearing the date of entry.
3. If uncontrollable circumstances hamper the landing of aircraft or berthing of boats at border crossings where travellers should be checked, their arrival can be authorised by the port commander or the airport director because of grounded reasons, after informing the questore (top police authority at provincial level) and the competent police station or headquarters as well as the sea or air sanitary offices.
4. For the circumstances as under Subsection 3, border checks are carried out by the police office or headquarters with jurisdiction over that area, according to the guidelines given by the questore.
5. The provisions mentioned under Subsection 3 and 4 are enforced also to control the people who intend to enter the national territory with pleasure boats and are exceptionally authorised to berth at places where there is no police border check, in accordance with the guidelines issued when applying the Convention implementing the Schengen Agreement, ratified and enforced in Italy by Law N. 388 of 30 September, 1993.

Section 8

(Leaving the State territory and re-entry)

1. The alien who leaves the State territory and moves to a country which is not part of the free movement area, shall be subject to police control at the border. Police officers carrying out border checks shall mark the passport with a leaving stamp bearing the date and the border crossing.
2. The alien who regularly resides in Italy, leaves the country and intends to enter it once again, shall be granted re-entry on production of the passport or of a corresponding document and of a valid permit of stay.
3. In order to enter the state territory again, the alien whose document has expired for no longer than 60 days, shall apply for a re-entry visa, issued by the Italian diplomatic or consular authorities of the country of origin, on production of the expired document.
4. Undocumented aliens, whose document was lost or stolen, shall apply the relevant diplomatic or consular authorities for a re-entry visa, enclosing a copy of the report certifying the theft or loss of the documents in question. The re-entry visa shall be granted after checking there is a provision by the questore on the stay concerned.
5. The alien having a card of stay shall re-enter the state territory upon production of the card of stay, the passport or any corresponding document.

Section 9
(Application for the staying permit)

1. Within the deadline envisaged by the Consolidating Act, the application for the staying permit shall be forwarded to the questore of the province where the alien intends to reside, by a paper in compliance with the form worked out by the Ministry of the Interior, undersigned by the applicant and including four copies of passport-size photographs: one photograph shall be put on the form, another one is for the staying permit, the third shall be kept for bureaucratic purposes and the last one shall be sent to the information system as under Section 49 of the consolidating act. Instead of enclosing photographs, the alien may be asked to be taken by an ad hoc equipment for the automated picture processing at the office itself.
2. In the application under the aforesaid Subsection 1, the alien shall mention:
 - a) his/her complete name and address as well as the personal details of the minors living with him/her, who must be included in their parents' staying permit;
 - b) the place where they intend to live;
 - c) the reason for staying.
3. The application mentioned in Subsection 1 shall be completed by:
 - a) the passport or any corresponding document bearing nationality, date, even if the year only; the place of birth of the people concerned as well as the entry visa, when envisaged.
 - b) When the stay is not due to working reasons, the documents certifying the availability of means to go back to the country of origin.
4. The office maintains a copy of the documents produced and, when it's necessary to check the conditions provided for by the consolidating act, it can also ask for further papers necessary to confirm:
 - a) the need to stay for the period requested;
 - b) the availability of enough subsistence means for the staying period and reasons, according to the guidelines under Section 4, Subsection 3, of the consolidating act, mentioning the dependants, too;
 - c) the availability of other resources or accommodation, when these documents are envisaged by the consolidating act or by this regulation.
5. The documents concerning the guarantee as under Section 23 of the consolidating act, produced according to Section 34 of this regulation, shall exempt from showing the existence of other subsistence means till the guarantee is valid.

6. The papers envisaged under Subsections 3 and 4 are not requested for asylum seekers and for aliens who are granted the stay for the reasons under Sections 18 and 20 of the consolidating act.

7. After evaluating the documents produced and verified the applicants' identity, the officer responsible for receiving shall issue a form as under Subsection 1, bearing a photograph of the applicant, the date stamp and the signature of the above mentioned officer. The form is valid as a receipt and bears the date on which the staying permit can be collected as well as the instruction that the applicant shall show the documents testifying their compliance with sanitary obligations, in accordance with Section 34, Subsection 3 of the consolidating act.

Section 10

(Application for the staying permit in particular cases)

1. For the aliens with a passport or any other corresponding document, bearing the date of entry into the State territory and the entry visa, when envisaged, and who intend to stay in Italy for a period not over thirty days, the form, issued as a receipt under Section 9, Subsection 7, of the consolidating act, shall have the same validity as the staying permit for thirty days as of the date of entry into the national territory. Under Section 6, Subsection 3, of the consolidating act, the form shall be produced together with the passport.
2. In case of guided tours no longer than thirty days, the application for the staying permit can be submitted by the guide, by producing the passports or corresponding documents; in case of group passports, a copy of each tourist's identity documents as well as a copy of the tour programme shall be shown. The availability of means of subsistence and means to go back to the country of origin, can be proven by showing the receipt of the whole payment of the journey and tourist stay.
3. For the circumstances as under Subsection 2, the receipt of the staying permit application, bearing the date stamp of the office concerned and of the receiving officer, issued in the necessary number of copies, shall correspond to a collective staying permit, valid for the thirty days after the date of entry, resulting from the date stamp put onto the passport or corresponding document at the border check.
4. In order to stay at civil or religious communities, hospitals or other nursing homes, the application for the staying permit shall be submitted by the manager of the hosting centre or of the homes, hospitals, institutes or communities where the alien is hosted; said manager shall withdraw or give the receipt, as under Subsection 1, as well as the permit of stay to the person concerned.
5. The aliens who intend to stay in Italy for no longer than 30 days are exempted from the obligation as under Subsection 8 of Section 6 of the consolidating act.
6. A translation of the provisions included in the consolidating act as well as in this regulation on the aliens' entry and stay in the national territory, shall be available to foreigners at hotels, accommodation facilities and hosting centres at the border, in the Italian, French, English, Spanish and Arabic version.

Section 11
(Issuing of staying permits)

1. When the requirements are satisfied, the staying permit shall be issued for the grounds and period indicated on the entry visa or provided for by the consolidating act, or for one of the following reasons:
 - a) asylum application, for the length of the necessary procedure, asylum;
 - b) migration to another country, for the length of the necessary procedure;
 - c) being granted citizenship or the status of stateless person, in favour of the alien who already has a staying permit for other reasons, for the time necessary to carry out the granting procedure or the acknowledgement.

2. The staying permit shall be granted in compliance with the Joint Action 97/11/JHA issued by the European Union Council on 16 December, 1996, and shall bear the details of the fiscal code. In this connection, the Ministry of the Interior, in accordance with the Finance Ministry, established the guidelines to store the aliens' data via computer, in order to give them a fiscal code and use this code with a view to identifying the alien, also as far as the Registry Office for non-EC workers is concerned.

3. The documents certifying the compliance with the sanitary provisions, as under Section 34, Subsection 3 of the consolidating act, shall be produced when the staying permit is withdrawn.

Section 12
(Refusal of the staying permit)

1. Apart from the circumstances when the alien is refused entry or escorted to the frontier for deportation, should the staying permit be refused, the questore shall inform the person concerned, specifying that the alien shall be deported if, as under Section 13 of the consolidating act, there are sufficient grounds to proceed.
2. Enforcing the provision envisaged under Subsection 1, the questore shall grant the alien a period of time to go to the border police checkpoint, indicated in the communication, to voluntarily leave the national territory, warning him/her that, in case of non-compliance, the provisions under Section 13 of the consolidating act shall be enforced.
3. Apart from deportation cases, should the alien be repatriated, the prefect informs the consul of the alien's country of origin about possible provisions to be enforced as against him/her, issuing a compulsory expulsion note, which can be performed also in co-operation with the bodies assisting foreigners or with other entities, sometimes at international level, specialised in the movement of people, that is in giving them a period of time, no longer than ten days, to go to the specifically indicated border police checkpoint and leave the national territory.

Section 13

(Renewal of the staying permit)

1. The staying permit issued by the Schengen Agreement Countries, in compliance with the uniform visa envisaged by the Convention implementing the Schengen Agreement, issued instead of the visa and for tourism only, cannot be renewed or extended for more than ninety days, with the exclusion of serious grounds, in particular of humanitarian nature, or deriving from international or constitutional obligations.
2. Apart from the measures provided for under Section 22, Subsection 9, of the consolidating act, in order to renew the staying permit, the documents certifying the income availability, deriving from a job or from another licit source, sufficient for the alien and his/her dependants, shall be verified by the relevant office on the basis of a temporarily substitutive statement which the alien submits together with the renewal application.
3. The renewal application shall be submitted in two copies. Once evaluated the documents produced and identified the applicant, the receiving officer shall give back, as a receipt, a copy of the application bearing the office date stamp and the officer's signature. In compliance with Section 2, Subsection 6, of the consolidating act, the receipt shall include the warning by which the production of the very receipt to the sanitary local agency enables the continuity of the enrolment at the national sanitary agency.
4. The staying permit cannot be renewed or extended if the alien has interrupted his/her stay in Italy for a continual period of over six months or, for staying permits granted for at least two years, if the continual period exceeds half the validity period of the staying permit, with the exclusion of interruption due to military service or other serious and well grounded reasons.

Section 14

Conversion of the permit of stay

1. The permit of stay granted for employment or self-employment and for family reasons can be used also for other activities which the alien is entitled to, also without converting or amending the document, for the whole period of its validity. In particular:
 - a) the permit of stay granted for employment (provided that it is not seasonal employment) allows self-employment, after obtaining any prescribed qualification or authorisation and provided that all other requirements or

conditions are met as envisaged by the legislation in force in order to carry out an autonomous job as well as to work as a working partner of co-operatives;

- b) the permit of stay granted for self-employment allows employment, for the period of its validity, after registration in the employment lists or, if the employer-employee relationship has already started, after communication by the employer to the provincial Direzione del Lavoro (Labour Directorate);
- c) the permit of stay for family reunion or for entry to accompany the worker allows employment and self-employment under the conditions in a) and b).

2. The public administration office that issues the authorisation or qualification in the cases provided for by Subsection 1a and the provincial Direzione del Lavoro, in the cases envisaged by Subsection 1b, shall inform the Questura, for the relevant records, about the cases in which the permit of stay is used for a reason other than that stated in the document.
3. Upon renewal a new permit of stay shall be issued for the activity actually carried out.
4. The permit of stay granted for study or training allows, for the period of its validity, employment for not more than 20 hours a week, also cumulative for fifty-two weeks, respecting the annual limit of 1,040 hours.
5. Unless differently provided for by international agreements or by the conditions that enable the alien to attend study or training courses in Italy, the permit of stay for study or training can be converted, before it expires, into a permit of stay for work, within the limits of the quotas fixed in conformity with Section 3 of the Consolidating Act and attested by the provincial Direzione del Lavoro, after producing the relevant documents proving the employment or, in case of self-employment, after producing the relevant qualification or authorisation, when required, the documents concerning the fulfilment of any other administrative requirement as well as the documents proving the possession of the financial means necessary to carry out the activity.

Section 16
Application for the stay card

1. For the granting of the stay card under Section 9 of the Consolidating Act, the person concerned shall make a written application on a form consistent with that approved by decree of the Minister of the Interior.
2. The application shall be made to the Questura of the place in which the alien resides. The alien shall state the following:
 - a) his/her full name and address;
 - b) the place or places in which he/she has resided in Italy in the previous five years;
 - c) the place of residence;
 - d) his/her income sources and the amount.
3. The following documents shall be attached to the application form:
 - a) copy of the passport or equivalent document or of the identification document issued by the competent Italian authority on which the applicant's date (even if it is only the year) and place of birth appear;
 - b) copy of the income tax return or the model 101 issued by the employer, relating to the previous year, to prove that the income is not less than the annual amount of the welfare payments;
 - c) certificate of the criminal records office and certificate of enrolment in relation to pending criminal suits;
 - d) four passport-size photographs of the applicant, without prejudice to the provisions of Section 9, Subsection 1;
4. When the application relates to the family members listed in Section 9, Subsection 1 of the Consolidating Act, the requirements under Subsection 2 and the documents envisaged by Subsection 3 of this Section shall relate also to the spouse and the children under eighteen years of age living with the applicant, for whom the application for the stay card is also made, along with the production of the documents proving:
 - a) status of the spouse or the child under eighteen years of age. For this purpose, the certificates issued by the competent authority of the foreign State shall be authenticated by the Italian consular authority who shall certify that the translation into the Italian language is true to the originals;
 - b) the availability of a dwelling, in conformity with Section 29, Subsection 3a, of the Consolidating Act. For this purpose, the applicant shall produce a certificate issued by the competent municipal office stating that the requirements under the above-mentioned Section of the Consolidating Act are met or the certificate of hygienic and sanitary fitness issued by the

Azienda Sanitaria Locale (local health administration) having jurisdiction over that area.

c) the income required for the purposes envisaged by Section 29, Subsection 3b of the Consolidating Act, taking into account the income of the family members living together but not dependent.

5. When the application for the card is made by the foreign spouse or the foreign parent living with an Italian citizen or with a citizen of a European Union Member State residing in Italy, as envisaged by Section 9, Subsection 2, of the Consolidating Act, the applicant shall state not only his/her full name and address but also that of the spouse and the child with whom he/she lives. When the alien is a child under eighteen living together, under the conditions envisaged by Section 9, Subsection 2, of the Consolidating Act, the application for the stay card shall be made by the parent having the parental right.
6. In the cases envisaged by Subsection 5 the application shall be supported not only by the documents concerning the family income, but also by the certificates proving the status of spouse, minor child or parent of an Italian citizen or of a citizen of a European Union Member State residing in Italy.
7. The receiver of the application, after examining the application and the attached documents and establishing the applicants' identity, shall issue a receipt and state the date in which the requested document can be collected. The receipt does not substitute the stay card in any way.

Section 17
Issue and renewal of the stay card

1. The stay card shall be issued within 90 days as of the application, after verifying that the conditions imposed by the Consolidating Act are met.
2. The stay card shall be granted for an unlimited period but shall be subject to authentication, upon request of the person, within ten years as of the issue. The stay card shall be valid as personal identification document for not more than five years as of the date of issue or renewal. The renewal shall be granted upon application made by the person concerned, who shall also produce new photographs.

MAY – 11 - 2011

LAW DECREE 850

FOR ELECTIVE RESIDENCE

SEE PAGE 37 – Point 13.



N. 850

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro per il turismo

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen";

b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito indicata: "Convenzione di applicazione", con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le

Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen;

Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' "acquis" di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come "Codice Visti");

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attività remunerata;

Considerato che, in base all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie d'ingresso individuate dall'articolo 1 del presente Decreto;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice Visti sono denominati "visti schengen uniformi", di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in:

visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;

visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la denominazione di visti a "validità territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L.";

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione, così come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono denominati "visti nazionali", di seguito indicati:

"V.N.", e che tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno validità superiore a novanta giorni;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro della gioventù;

Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

Art. 2.

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.

2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto.

L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.

In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il Ministro degli affari esteri

Il Ministro dell'interno

Il Ministro della giustizia

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Il Ministro per il turismo

Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI

1. Visto per "adozione" (V.N.)

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero deliberata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. Visto per "affari" (V.S.U.)

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

- a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
- b) la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto;
- c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
- e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l'attività che sarà svolta dallo straniero invitato.

Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richianda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta.

Il visto per cure mediche viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.

Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.

Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto è sempre subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identità, che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).

Potrà essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.

5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle

Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.

Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate riconosciute dal Comitato Olimpico, è necessaria la comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorietà della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza diplomatico-consolare farà riferimento alle liste ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva è in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

6. Visto per "invito" (V.S.U.)

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale.

Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico dell'ente invitante, lo straniero dovrà in ogni caso dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).

Il visto verrà parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal Questore competente.

7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare:

1. per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta è resa

dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

Per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Per le attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione è resa dai competenti ordini stessi

La dichiarazione o l'attestazione dovrà essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E' però richiesto il possesso di:

2.a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;

2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

2.c) dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:

a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;

b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo è soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;

c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato - conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.

Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione sostitutiva – sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvederà, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.

II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto è rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

III. Per gli sportivi stranieri che – in osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovrà indicare le generalità dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione. Tali ingressi sono considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d'ingresso per lavoro autonomo – di breve o lunga durata - è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione è rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Div. II – Lavoratori dello spettacolo;

IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;

IV.d) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale.

In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro.

8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R. stesso per l'esercizio di attività professionali.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalità telematiche, il proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta – fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici - è rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27 comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta – denominato dichiarazione nominativa d'assenso – è rilasciato, fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.

Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività lavorativa dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del DPR 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale richiesta delle società armatrice, documentata

con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.

I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attività sportiva, anche presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.

In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è rilasciato un visto d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che – a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro – consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.

Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici – o impiegati amministrativi e tecnici – in servizio presso le rappresentanze o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è sempre subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e università straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione provvede a comunicare, con modalità telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.

9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.

Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Il visto per missione può essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è in ogni caso subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa.

Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)

Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un

soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare.

I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in favore del cittadino straniero è rilasciato alle condizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.

Il visto per motivi familiari sarà anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorità giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;

II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può richiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o "ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.

Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del DPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per *motivi religiosi* consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai *religiosi* ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) l'effettiva condizione di "*religioso*", o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
- b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia
- c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero

dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformità del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.

12. Visto di "reingresso" (V.N.)

Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:

I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni – da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni – senza limiti di tempo – e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto.

III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente.

13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi.

14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attività di ricerca da parte di un'università o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter, comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di ricerca cui è chiamato lo straniero può essere svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata con l'università o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di addestramento alla ricerca.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà a comunicare per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto è rilasciato prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.

Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)

I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi universitari.

Il visto per studio è concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso università vaticane, università straniere presenti in territorio nazionale, ovvero università private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto per studio, di breve o lunga durata, è concesso anche in favore di studenti stranieri:

A) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F), ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;

B) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

C) minori di età, comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nonché nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo 44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

D) stranieri chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987, 180/1992, 212/1992 e 84/2001;

E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attività di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;

F) maggiori di età che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9 lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica autorizzazione;

G) maggiori di età che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attività di ricerca da svolgere;

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;

c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;

d) disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.

Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attività di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attività sanitaria, è subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove

verrà svolta l'attività di studio dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)

Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;
- b) biglietto aereo o prenotazione.

17. Visto per "transito" (V.S.U.)

Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.

La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito è il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Il visto per transito è altresì rilasciato ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana.

18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)

Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attività professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status è regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).

I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:

- a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
- c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non è autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

19. Visto per "turismo" (V.S.U.)

Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- c) la disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovrà riportare la disponibilità del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilità di un alloggio;
- d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.

In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il visto per turismo può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.

Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:

- a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;
- b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999, così come modificato dal d.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2 lettera a) del predetto testo unico.

Il visto è concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.

Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attività in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.